

Raccolta n. 87 del 15/09/2014

Contratto di servizio

In esecuzione della delibera della Giunta provinciale n. 929 del
29/07/2014

tra

- la Provincia Autonoma di Bolzano, in persona dell'Assessore alle Finanze, dott. Arno Kompatscher, domiciliato per la carica in Bolzano, Piazza Silvius Magnago n. 1, codice fiscale 00390090215;
- Alto Adige Riscossioni Spa, con sede legale in 39100 Bolzano, Piazza Silvius Magnago n. 4, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Andrea Gröbner, c.f. 02805390214


si conviene quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente contratto di servizio, di seguito denominato "contratto", contiene la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, di seguito denominata "Provincia", e la Società ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA, di seguito denominata "Società", secondo quanto disposto dall'articolo 44-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 e successive modifiche.

Art. 2 (Affidamento di funzioni e attività)

1. Ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 1, della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche, con il presente contratto la

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

Provincia affida alla Società le funzioni relative alle seguenti attività:

- a) attività connesse all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali individuate nel successivo articolo 3, inclusi oneri, interessi e sanzioni;
- b) riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, individuate nel successivo articolo 3;
- c) riscossione di crediti nei confronti di persone residenti all'estero.

2. L'affidamento delle funzioni indicate nel comma 1 del presente articolo comporta, in dettaglio ed in relazione alla specifica categoria di attività, lo svolgimento delle seguenti mansioni, fatte salve le convenzioni in essere con enti terzi alla data del presente contratto e le relative procedure operative:

- a) informazione ed assistenza agli utenti;
- b) emissione di note di cortesia e avvisi bonari;
- c) gestione delle pratiche di rimborso;
- d) concessione di rateazioni;
- e) gestione delle pratiche di esenzione ai sensi della normativa vigente;
- f) gestione del contenzioso tributario ed esercizio del potere di autotutela;
- g) proposte alla Provincia in ordine ad atti di disposizione dei crediti (compensazioni, transazioni, ecc.)

modifiche anche in favore delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia, previa sottoscrizione di apposita convenzione, senza necessità di acquisto da parte di tali enti di quote societarie.

5. Le modalità di svolgimento delle funzioni relative alle attività affidate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono disciplinate dal successivo articolo 4.

Art. 3 (Individuazione delle entrate)


1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del contratto riguardano le seguenti entrate, secondo le specifiche indicazioni provenienti dagli uffici provinciali di competenza:
 - a) Tassa automobilistica;
 - b) Imposta provinciale di trascrizione;
 - c) Imposta sull'assicurazione RC auto;
 - d) Contributo SSN su assicurazione RC auto;
 - e) Tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi;
 - f) Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario;
 - g) Altre entrate della Provincia la cui gestione non sia espressamente riservata alla competenza di altri soggetti, previo accordo con i competenti uffici provinciali.
2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del contratto riguardano tutte le tipologie di entrate della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali, previo accordo sulle tempistiche, modalità e procedure operative.

In tal caso la competenza nel merito dell'accertamento e dell'effettiva debenza dell'entrata, affidata alla Società ai fini della riscossione coattiva, rimane in capo all'ente creditore Provincia (o sua agenzia o suo ente strumentale), ad eccezione delle entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

L'invio alla Società delle posizioni da riscuotere deve avvenire entro un congruo termine (generalmente individuato in 9 mesi) prima della decadenza/prescrizione del diritto al recupero. I carichi di riscossione coattiva che saranno affidati alla Società sono resi esecutivi dalla Provincia (o sua agenzia o suo ente strumentale) entro 30 giorni di calendario dalla data di messa a disposizione per il relativo visto. Per i carichi trasmessi oltre il termine di cui sopra e comunque entro 3 mesi dal termine di decadenza/prescrizione delle singole entrate, la Società procederà in ogni caso alla riscossione coattiva, con il rischio di mancata notifica entro i termini di decadenza/prescrizione a carico della Provincia (o sua agenzia o suo ente strumentale) che ha trasmesso le posizioni da riscuotere.

Art. 4 (Modalità di svolgimento delle attività)

1. Le attività affidate ai sensi del contratto possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ove necessario e ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Le riscossioni delle entrate provinciali di cui all'articolo 2, comma

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

1, lettera a), avvengono direttamente sui conti di tesoreria provinciale. Gli impegni e le liquidazioni da effettuare per conto della Provincia a terzi tramite i conti di tesoreria e con addebito dei relativi capitoli del bilancio provinciale, sono svolti formalmente dai competenti uffici provinciali e le relative pratiche e procedure sono istruite dalla Società.

Le riscossioni delle entrate provinciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), avvengono sui conti della Società e gli importi sono successivamente riversati alla Provincia sui conti di tesoreria, salvo differenti procedure stabilite di comune accordo tra le parti contrattuali.


3. Le entrate provinciali riscosse dalla Società sui propri conti in ciascuna decade, ai sensi del presente contratto, sono riversate alla Provincia sul conto di tesoreria entro il decimo giorno successivo alla decade medesima, salvo maggiore termine disposto dalla Provincia.
4. Si definiscono riscosse le entrate che risultano accreditate sui conti della Società. Per giorno di riscossione s'intende la data di valuta dell'accredito sui conti della Società. Nei casi di riscossioni per le quali non è possibile effettuare correttamente l'accredito per cause non imputabili alla Società, compresi i tempi tecnici di ottenimento delle informazioni necessarie per il controllo dell'entità del riversamento da effettuare, per giorno di riscossione si intende quello di definitiva attribuzione dell'incasso alla tipologia di entrata ed all'ente titolare.

5. In sede di riversamento alla Provincia (o sua agenzia o suo ente strumentale), la Società si impegna a tener distinte le somme per tipologia di entrata.
6. Con riferimento alle riscossioni delle entrate provinciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le relative pratiche e procedure di rimborso, ai sensi del precedente comma 2, sono Istrate dalla Società e sono liquidate dall'Ufficio provinciale competente alla restituzione.

Con riferimento alle riscossioni delle entrate provinciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), le pratiche di rimborso sono gestite e liquidate direttamente dalla Società, con relativo rimborso da parte della Provincia (o sua agenzia o suo ente strumentale) o trattenuta sui successivi riversamenti, salvo diversi e successivi accordi.

Per entrambe le tipologie di riscossioni di cui sopra, la Società provvede direttamente alle eventuali comunicazioni di diniego delle domande di rimborso pervenute.

7. Le procedure per la riscossione dei crediti nei confronti di persone residenti all'estero, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), vengono espletate nei casi e secondo le modalità e termini concordati con l'Ufficio competente al fine di garantire l'efficacia ed economicità dell'intervento, nonché il rispetto dei vincoli giuridici. Il servizio di riscossione all'estero potrà essere svolto per il tramite di soggetti specializzati operanti all'estero, entro i territori di loro operatività ed entro i limiti imposti dalle varie



normative nazionali. La Provincia trasmette alla Società le pratiche entro congruo termine e comunque almeno 180 giorni prima della scadenza del termine di pagamento.

8. Il riversamento alla Provincia (o sua agenzia o suo ente strumentale) delle somme riscosse, a seguito dell'attività di riscossione coattiva eseguita dalla Società a mezzo ingiunzione fiscale, esclusi gli oneri statici di competenza della Società e l'aggio a carico del contribuente, avviene al netto dell'aggio riconosciuto alla Società ai sensi dell'articolo 8, comma 2. Il riversamento avviene secondo la tempistica di cui all'articolo 4, comma 3.

Con riferimento alla procedura di inesigibilità ed ai compensi previsti per la Società relativamente alle partite dichiarate inesigibili ed a quelle a qualunque titolo discaricate, si rimanda ad apposita determinazione del Comitato di Indirizzo.


Art. 5 (Fornitura di beni e servizi da parte della Provincia)

1. La Provincia fornisce alla Società un pacchetto di beni e servizi "standard", remunerati attraverso una quantificazione a postazione di lavoro, di cui al successivo articolo 8, comma 6, che comprende quanto segue:
 - a) fornitura di materiale: piccola attrezzatura, beni deperibili e beni strumentali di importo fino a 440 euro, libri, beni di consumo (materiale d'ufficio, cancelleria, stampati), giornali;
 - b) locali e arredamento: affitto locali, corrente elettrica, riscaldamento e acqua, pulizia, mobili ed attrezzature,

- manutenzione ordinaria;
- c) informatica: attrezzature informatiche, gestione della rete, dei server, dei relativi sistemi informativi, software PC, assistenza base (manutenzione, licenze), consulenza, programmazione, sviluppo software base, gestione banche dati ed applicazioni;
 - d) servizi esterni: formazione del personale, assicurazioni, spese postali e telecomunicazioni;
 - e) servizi amministrativi comuni: si intendono i servizi forniti da strutture centrali dell'amministrazione provinciale.

Su richiesta della Società, la Provincia fornisce inoltre beni e servizi specifici non rientranti nella fornitura di cui sopra, con una specifica remunerazione.

2. Con particolare riferimento al settore dell'informatica, rientrano nella fornitura "standard" i seguenti beni e servizi, forniti dalla Provincia anche per il tramite della società partecipata Informatica Alto Adige Spa (SIAG Spa): postazioni di lavoro e relativo servizio di assistenza (call center), caselle di posta elettronica ordinaria e certificata, compresa la possibilità di rientrare nel dominio informatico e nella rete intranet provinciale ed usufruire di proprie caselle di posta elettronica certificata anche con estensione "prov.bz.it", software di protocollo in uso presso la Provincia, applicativo per la gestione dei trattamenti connessi alla privacy, software di rilevazione delle presenze del personale provinciale in posizione di comando, connettività, licenze d'uso, altri applicativi necessari per le attività della



Società già in uso presso le strutture provinciali, con relativa manutenzione ordinaria ed evolutiva. Con riferimento a tutti gli applicativi software specifici, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali della Società, di cui Alto Adige Riscossioni Intenderà dotarsi (ad esempio software di contabilità o software di rilevazione presenze per il personale con contratto privato), la Provincia fornisce consulenza nelle fasi di acquisizione e gestione degli stessi applicativi.

Per la fornitura di beni e servizi specifici a richiesta al di fuori del pacchetto "standard", la Società concorderà con la Provincia le modalità di fornitura e l'entità delle spese a rimborso o dei costi da rifondere. In tale contesto la Società può pertanto richiedere alla Provincia ulteriori servizi informatici per la gestione di proprie attività istituzionali, ad esempio con riferimento all'implementazione del proprio sito internet istituzionale, nonché richiedere se necessario l'installazione di applicativi software specifici presso i "data center" provinciali e la messa a disposizione degli stessi a favore del personale della Società.

Le parti si attivano affinché i rispettivi sistemi informativi siano compatibili tra loro e dialoghino efficacemente.

3. Con particolare riferimento ai servizi amministrativi comuni, la Provincia fornisce alla Società tramite i propri uffici e le proprie agenzie tutti i servizi generali a disposizione delle strutture provinciali (tra cui, a titolo esemplificativo, l'attività di supporto da parte dell'Avvocatura provinciale, compreso il patrocinio in

erogatore. A tal fine la Società può anche stipulare direttamente contratti con i titolari o i gestori delle relative banche dati.

La Società prende atto che l'affidamento a terzi di operazioni connesse all'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate, comportanti il trattamento di dati di cui è titolare l'ente creditore, Provincia Autonoma di Bolzano, è subordinato all'autorizzazione di quest'ultimo.


6. Con riferimento alle attività in materia di sicurezza sul lavoro, le parti si riservano di verificare modalità e condizioni per il proseguimento delle attività già svolte ai sensi di legge dai competenti uffici della Provincia a beneficio della Società.

Art. 6 (Personale)

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 44-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, la Società opera con personale provinciale, di amministrazioni locali o mediante personale proprio.
2. Nell'allegato B del presente contratto, è individuato il personale provinciale comandato alla Società alla data della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 42 del D.P.P. n. 22 del 2 settembre 2013. Le parti contrattuali si danno reciprocamente atto che per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Provincia, la Società ed il Dipendente interessato è stato sottoscritto apposito "contratto di comando" e che la responsabilità datoriale resta in capo alla Provincia stessa, salvo l'accollo da parte della Società delle obbligazioni tributarie in

materia di IRAP.

3. A tutto il personale provinciale comandato continua ad essere applicato l'ordinamento del personale dell'Amministrazione provinciale e il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti provinciali dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi tutti gli istituti giuridici, gli elementi accessori alla retribuzione, fatte salve le diverse disposizioni più favorevoli previste da accordi tra le parti.
4. La Società può prevedere, in relazione alla funzione ricoperta e/o al raggiungimento di determinati obiettivi quantitativi e/o qualitativi, il riconoscimento di premialità o di compensi aggiuntivi per il personale provinciale comandato, ivi incluso il personale con qualifica di dirigente o di direttore. Le suddette gratifiche, che per il personale non appartenente all'area dirigenziale, prendono a riferimento le condizioni previste dalla contrattazione collettiva relativamente alla retribuzione accessoria, sono approvate e corrisposte dalla Provincia sulla base di quanto comunicato dalla Società, come previsto al successivo articolo 8.
5. Per la gestione del personale comandato, i rapporti organizzativi tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Società sono disciplinati nell'allegato C al presente contratto di servizio.
6. Con riferimento alle misure di sicurezza per il trattamento dei dati con strumenti elettronici, le parti si danno reciprocamente atto che a far tempo dalla sua costituzione i trattamenti curati dalla Società, nello svolgimento delle funzioni affidate, rientrano nel



Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) della Provincia, fino alla predisposizione ed approvazione di un autonomo documento a cura della Società.

Art. 7 (Attività a favore di altri soggetti)

1. La Società può avvalersi del personale comandato, dei servizi, dei beni e delle attrezzature messi a disposizione dalla Provincia ai sensi del presente contratto, anche per lo svolgimento delle attività a favore di futuri altri Enti soci.

Art. 8 (Definizione dei rapporti finanziari)

1. Tenuto conto del piano di attività annuale e del budget previsto per l'anno di riferimento, di cui al successivo articolo 12, comma 2, la Provincia riconosce alla Società, per le attività derivanti dal presente contratto, un corrispettivo approvato con delibera della Giunta provinciale, erogabile anche in misura frazionata secondo motivate richieste della Società. Per l'anno 2014 la Provincia riconosce alla Società, per le attività derivanti dal presente contratto, un corrispettivo annuo fino ad un massimo di euro 1.120.000 + IVA. Per gli anni 2015 e 2016 la Provincia riconosce alla Società, per le attività derivanti dal presente contratto, un corrispettivo annuo da determinarsi anche sulla base dei piani di attività annuali e dei budget di cui all'articolo 12, comma 2, fino ad un massimo di euro 1.800.000 + IVA per il 2015 e di euro 1.870.000 + IVA per il 2016.
2. Fino ad apposita determinazione del Comitato di indirizzo, per l'attività di riscossione coattiva delle entrate affidate, la Provincia

(o sua agenzia o suo ente strumentale) riconosce inoltre alla Società, a titolo di corrispettivo, un aggio dell'8%, oltre all'IVA, calcolato sull'importo riscosso dalla Società nei confronti del contribuente, esclusi gli oneri statici di competenza della Società e dinamici (interessi di mora) corrisposti dallo stesso.

3. Per la riscossione dei crediti di persone residenti all'estero, nei casi in cui la Società, d'intesa con la Provincia (o sua agenzia o suo ente strumentale), ritenga di procedere per il tramite di soggetti specializzati operanti all'estero, entro i territori di loro operatività ed entro i limiti imposti dalle varie normative nazionali, alla medesima è riconosciuto, indipendentemente dall'esito delle operazioni, il rimborso, anche mediante trattenuta sui riversamenti, delle spese sostenute per l'attivazione delle procedure, oltre al riconoscimento del compenso sul riscosso, di cui al precedente comma 2.
4. Entro il 15 novembre di ogni anno, in relazione ai volumi di attività svolta anche con riferimento alla riscossione coattiva, il compenso di cui al comma 1 potrà essere rideterminato entro il relativo importo massimo, tramite un'intesa formalizzata mediante scambio di corrispondenza ovvero in aumento al relativo importo massimo, previo atto aggiuntivo.
5. Alla Società possono essere assegnati finanziamenti, corrispettivi aggiuntivi e/o contributi per la realizzazione di specifici progetti approvati dalla Giunta Provinciale e adeguatamente documentati dalla Società.



6. Per la fornitura del pacchetto "standard" di beni e servizi di cui all'articolo 5, la Società corrisponde alla Provincia un importo annuo onnicomprensivo a forfait, calcolato a postazione di lavoro, pari ad Euro 7.700,00 + IVA per ogni dipendente provinciale comandato alla Società e pari ad Euro 7.200,00 + IVA a ristoro dei costi da essa sostenuti per ogni dipendente assunto dalla Società con contratto privato; importi da rapportare ai giorni di lavoro presso la Società, come in dettaglio definito nell'allegato D al presente contratto. Per eventuali necessità da parte della Società di servizi specifici a richiesta da rendersi a vantaggio della stessa, la Società provvederà al pagamento del bene o servizio fornito, previo apposito preventivo da parte della Provincia.

La Società rimborsa inoltre alla Provincia, secondo il criterio di cassa, le spese complessive da questa anticipate per la retribuzione del personale comandato, di cui all'articolo 6, inclusi gli oneri riflessi e la retribuzione accessoria, comprese le spese per lavoro straordinario e per i viaggi di missione/trasferta, dietro presentazione della relativa documentazione.

Art. 9 (Regolazione contabile dei rapporti finanziari)

1. La regolazione contabile dei rapporti finanziari attivi per la Provincia avviene entro l'esercizio successivo a quello di riferimento, anche mediante compensazione con le partite finanziarie spettanti alla Società e previo accordo scritto in tal senso.

Art. 10 (Rendicontazione e reportistica delle attività)

1. La Società mette a disposizione della Provincia, tramite strumenti informatici, i dati analitici dei riversamenti effettuati e delle relative riscossioni, distinti per giorno di riscossione.
2. La Società mette a disposizione della Provincia, entro fine febbraio dell'anno successivo, il rendiconto annuale, debitamente sottoscritto, idoneo alla verifica della corrispondenza tra somme riscosse e somme riversate alla Provincia, evidenziando in particolare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, distinte per tipologia d'entrata e mese di riversamento.
3. La Società, entro fine febbraio di ciascun anno, mette a disposizione della Provincia il dettaglio della situazione (di cassa e competenza) relativa alle procedure di accertamento e riscossione coattiva attivate. Con riferimento alle procedure non concluse positivamente, viene data indicazione delle attività poste in essere dalla Società per il recupero dei crediti.

Art. 11 (Attività di controllo)

1. Le attività di cui all'articolo 2 sono eseguite sotto la vigilanza e la direzione della Provincia, che controlla l'operato della Società ed il rispetto delle modalità di prestazione dei servizi sulla base del contratto e degli atti ad esso collegati.
2. La Provincia vigila sull'andamento delle attività affidate alla Società mediante verifica della reportistica periodica o mediante controlli mirati finalizzati alla verifica del regolare svolgimento



delle attività affidate, sia con controlli periodici tramite propri incaricati presso gli uffici della Società, sia a mezzo dei flussi informativi operati sulle banche dati.

3. Eventuali irregolarità rilevate in sede di controllo devono essere segnalate alla Società, la quale valuterà le misure più idonee da intraprendere per regolarizzare tali situazioni.
4. La Società assume la qualifica di agente contabile per la gestione delle entrate a essa affidate ed adegua il proprio operato ai seguenti principi:
 - esercizio delle attività e delle funzioni affidate sotto la vigilanza della Provincia, secondo le disposizioni del presente contratto e delle disposizioni normative vigenti;
 - responsabilità nella gestione dei fondi e dei beni affidati dalla Provincia alla Società, secondo le leggi vigenti;
 - assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;
 - obbligo di rendere il conto delle operazioni eseguite, nelle forme e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione e dal contratto.

La Provincia esegue la parifica del conto delle operazioni eseguite reso dalla Società, secondo le disposizioni normative in vigore.

Art. 12 (Piano di attività)

1. La Società presenta ogni anno entro il termine indicato dalla Provincia le previsioni di riscossione delle entrate tributarie provinciali, di cui all'articolo 3, comma 1, per l'anno successivo.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, salvo termine successivo

concordato tra le parti, la Società presenta alla Provincia il programma di attività dell'anno successivo ed il relativo budget.

Art. 13 (Durata ed efficacia)

1. Il presente contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2016.
2. La Società prende in carico le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), a decorrere dalla data che sarà concordata con atto separato tra il Direttore della Società ed il Direttore della Ripartizione Finanze della Provincia.

La Società prende in carico le attività di riscossione coattiva delle entrate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), a decorrere dalla data che sarà concordata con atto separato tra il Direttore della Società ed il Direttore della Ripartizione Finanze della Provincia e con riferimento a quelle, per le quali non risulti già attivata, a quella data, la riscossione coattiva da parte della Provincia stessa. Le entrate affidate potranno riguardare periodi d'imposta o annualità precedenti alla data di affidamento.

L'istruttoria delle pratiche relative ai ruoli coattivi delle entrate di cui all'articolo 3, comma 1, in carico agli Agenti della Riscossione sul territorio nazionale, è svolta dalla Società, mentre l'Ufficio provinciale competente provvede all'adozione dei relativi provvedimenti.

Si dà atto che con riferimento alle attività di cui al presente contratto già di fatto in essere, anche in parte, al 1° gennaio 2014, la disciplina qui prevista, per quanto compatibile, è applicabile già a decorrere da tale data.



Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto può essere integrato o modificato con successivi atti aggiuntivi.
2. Il Direttore della Ripartizione Finanze potrà formulare istruzioni operative per garantire il coordinato svolgimento delle attività affidate alla Società e di quelle dei competenti uffici provinciali.
3. Al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, del contratto, la Società collabora con la Provincia nella gestione dei contratti per l'affidamento a terzi delle attività di gestione delle relative entrate, ferma restando la titolarità del contratto ed i conseguenti obblighi di pagamento dei corrispettivi in capo alla Provincia. La Società gestisce inoltre i rapporti giuridici derivanti dai provvedimenti di autorizzazione a riscuotere la tassa automobilistica, fermi restando gli obblighi di pagamento dei corrispettivi in capo alla Provincia. Le funzioni affidate dovranno essere comunicate ai soggetti interessati.
4. Il contenzioso instaurato avverso atti emessi dall'amministrazione provinciale nelle materie oggetto di affidamento, sarà curato dall'Avvocatura della Provincia previa trasmissione ad opera della Società degli atti necessari all'istruzione delle pratiche.

Art. 15 (Regime fiscale)

1. L'imposta di bollo relativa al presente contratto è a carico della Società.
2. Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, riguardando


prestazioni soggette ad I.V.A.

Letto, confermato e sottoscritto in Bolzano, il 15/09/2014

PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

L'Assessore alle Finanze


dott. Arno Kompatscher



PER ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA

Il Presidente

dott. Andrea Gröbner



Allegati:

- Allegato A: atto di nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati".
- Allegato B: Personale comandato.
- Allegato C: Rapporti organizzativi e gestionali del personale provinciale comandato.
- Allegato D: Calcolo dei costi a postazione di lavoro.

Allegato A al Contratto di servizio tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Società Alto Adige Riscossioni Spa del 15/09/2014.
Atto di nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 196/2003

In data 15.09.2014 è stato stipulato, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, della legge provinciale 1/2002 e successive modifiche, il contratto di servizio tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la società Alto Adige Riscossioni Spa.


Con il contratto di servizio (art. 2, comma 1, lettera a) la Provincia ha affidato alla Società in particolare lo svolgimento delle attività connesse all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali individuate all'art. 3 di detto contratto. Alto Adige Riscossioni Spa svolge pertanto le attività istruttorie connesse e conseguenti alle funzioni ad essa affidate.

Ciò premesso, e considerate le disposizioni di cui all'art. 29 del d.lgs. 196/2003, la Provincia Autonoma di Bolzano, titolare del trattamento dei dati, nomina Alto Adige Riscossioni Spa, società per azioni a socio unico e a capitale interamente pubblico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Bolzano, con sede in Bolzano, Piazza Silvius Magnago 4, c.f./p.iva 02805390214, "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" (di seguito "soggetto responsabile").

Nell'ambito delle funzioni e delle attività svolte, il soggetto

responsabile è tenuto a compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare deve:

1. rispettare ed applicare le misure di sicurezza minime nonché quelle idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, secondo quanto disposto dagli artt. da 18 a 22, dagli artt. da 31 a 35 e dall'allegato B del d.lgs. 196/2003;
2. permettere i controlli da parte del titolare del trattamento dei dati, previsti dall'art. 29, commi 2 e 5 del d.lgs. 196/2003;
3. assicurare che l'accesso alle banche dati da parte del proprio personale avvenga solo da persone specificatamente autorizzate per l'esecuzione dei compiti previsti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del predetto contratto di servizio, inviando la lista degli incaricati alla Provincia Autonoma di Bolzano.
4. procedere alla nomina degli amministratori di sistema ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008, modificato dal Provvedimento del 25 giugno 2009, nel caso in cui un dipendente interno della Società gestisca il sistema di autorizzazione informatica.
5. sollecitare e verificare il rispetto da parte degli incaricati del trattamento dei dati delle misure di sicurezza necessarie per garantire la riservatezza dei dati stessi;
6. né comunicare né diffondere i dati personali di cui è a

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a horizontal line extending to the right.

conoscenza o ai quali abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative alle funzioni affidate;

7. non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'esecuzione del contratto;
8. attuare procedure di verifica periodica dell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e predisporre, annualmente o più spesso se ritenuto opportuno, un rapporto scritto sugli adempimenti di legge svolti con le relative risultanze, da consegnare al titolare del trattamento dei dati;
9. collaborare con il Garante in caso di richiesta di informazioni o quando siano svolti controlli ed accessi da parte dell'Autorità;
10. Informare prontamente il titolare del trattamento dei dati di tutte le questioni rilevanti ai fini di legge (ad esempio richieste del Garante, esiti di ispezioni dell'Autorità, richieste degli interessati, etc.);
11. informare il titolare dei dati nel caso in cui la Società, nell'esecuzione del contratto di servizio di cui sopra, affidi all'esterno attività e operazioni comportanti il trattamento di dati personali di cui è titolare la Provincia Autonoma di Bolzano;
12. alla cessazione del trattamento dei dati, in seguito a specifiche richieste degli interessati, distruggere ovvero riconsegnare i dati personali alla Provincia Autonoma di Bolzano, secondo le indicazioni di volta in volta impartite dal titolare del trattamento;
13. rispettare gli obblighi di informazione e richiesta di consenso, ove necessario, nei confronti dell'utente.

Il Segretario generale della Provincia

dott. Eros Magnago

Bolzano,

Per accettazione:


Alto Adige Riscossioni Spa

Il Presidente

dott. Andrea Gröbner

Bolzano,

L'Assessore alle Finanze



dott. Arno Kompatscher

Il Presidente di

Alto Adige Riscossioni Spa

dott. Andrea Gröbner



**Allegato B al Contratto di servizio tra la Provincia Autonoma di
Bolzano e la Società Alto Adige Riscossioni Spa del 15/09/2014**

Personale comandato

Personale provinciale comandato ad

ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA:

Balduzzo Marco (Direttore)

Celentano Barbara

Dallabona Silvana

D'Amico Laura

Gamper Mauro

Iacovazzi Marilina

Kaswalder Alberta

Pedrazza William

Volpe Anna

Weifner Herta

L'Assessore alle Finanze




dott. Arno Kompatscher

Il Presidente di

Alto Adige Riscossioni Spa

dott. Andrea Gröbner



s'intendono conservati: eventuali richieste di aumenti o diminuzioni delle ore lavorative saranno valutate secondo le modalità in vigore per il personale provinciale.

Spetta alla Società la verifica della compatibilità della richiesta di tempo parziale con le esigenze organizzative, analogamente a quanto avviene per gli Uffici provinciali.

Aspettative, permessi, tutela della maternità e altre assenze

Le richieste di assenza a qualsiasi titolo, devono essere autorizzate, utilizzando la modulistica in uso presso l'Amministrazione provinciale, da Alto Adige Riscossioni Spa, la quale deve operare con le stesse modalità a tal fine previste per una ripartizione provinciale.

Malattia, infortunio e infermità dipendenti da causa di servizio

Referente diretto per le comunicazioni sullo stato di malattia, reperibilità, infortunio e visita fiscale è la Provincia Autonoma di Bolzano.

Servizio mensa e gita ricreativa

Il personale comandato può utilizzare il servizio di mensa provinciale, nonché beneficiare del contributo provinciale per la partecipazione alla gita ricreativa aziendale annuale, secondo le relative disposizioni provinciali.

Valutazione

La valutazione del personale comandato è effettuata dalla Società, d'intesa con il servizio provinciale competente in materia di personale secondo l'ordinamento provinciale.

Procedimenti disciplinari

I procedimenti disciplinari saranno attivati e gestiti dalla Ripartizione Personale della Provincia su richiesta di Alto Adige Riscossioni Spa, sulla base della normativa contrattuale.

Autorizzazioni svolgimento incarichi retribuiti extralavorativi

Le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti extralavorativi compatibili con il rapporto di pubblico impiego sono gestite dalla Ripartizione Personale della Provincia sulla base della normativa provinciale.

Riconoscimento Indennità e trattamenti economici accessori

L'Amministrazione provinciale s'impegna a comunicare, mediante l'invio delle specifiche circolari emanate in materia, le modalità operative per l'erogazione del trattamento accessorio.

Missioni/trasferte

La Società trasmette alla Ripartizione Personale le richieste di rimborso per spese di missione/trasferta, secondo la modulistica predisposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, entro i termini da essa stabiliti e secondo le disposizioni normative e regolamentari in vigore per i dipendenti provinciali.


L'Assessore alle Finanze



dott. Arno Kompatscher

Il Presidente di

Alto Adige Riscossioni Spa



dott. Andrea Gröbner

Allegato D al Contratto di servizio tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Società Alto Adige Riscossioni Spa del 15/09/2014.
Calcolo dei costi a postazione di lavoro per la fornitura di beni e servizi da parte della Provincia

Per la determinazione del costo annuo del pacchetto "standard" di beni e servizi a forfait forniti dalla Provincia alla Società, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Contratto di servizio, si è fatto riferimento alla seguente tabella "Determinazione dei costi dei beni e servizi forniti dalla Provincia Autonoma di Bolzano ad Alto Adige Riscossioni Spa".

I principi con cui è stato realizzato tale calcolo sono i seguenti:

- individuazione di un costo onnicomprensivo a forfait per ogni postazione di lavoro, da rapportare ai giorni di lavoro presso la Società;
- costo medio uguale per tutti i livelli professionali, incluso il Direttore;
- suddivisione del costo complessivo in 5 sottocategorie di costi;
- stima dei costi secondo il criterio dei prezzi di mercato;
- distinzione del costo per dipendenti provinciali comandati e dipendenti assunti con contratto privato (sono stati conteggiati meno costi secondari per i dipendenti propri, per i quali ad esempio la gestione del personale è in capo direttamente alla Società).

(vedi tabella alla pagina successiva)

"Determinazione dei costi dei beni e servizi forniti dalla Provincia aut. di Bolzano ad Alto Adige Riscossioni Spa"

(costo annuo onnicomprensivo a forfait per ogni postazione di lavoro, da riportare ai giorni di lavoro presso la Società)

personale	costi per materiale (a)	costi per locali e arredamento (b)	costi per informatica (c)	costi per servizi esterni (d)	costi servizi amministrativi comuni (e)	COSTO A POSTAZIONE DI LAVORO
Dipendenti provinciali a comando	200 €	3.500 €	2.000 €	500 €	1.500 €	7.700 €
Dipendenti assunti con contratto privato	200 €	3.500 €	2.000 €	500 €	1.000 €	7.200 €

descrizione costi:

- a. Costi per il materiale: spese per piccola attrezzatura, beni deperibili e beni strumentali di importo fino a 440 euro, libri, beni di consumo (materiale d'ufficio, cancelleria, stampati), giornali
- b. Costi per locali e arredamento: affitto locali, corrente elettrica, riscaldamento e acqua, pulizia, ammortamento per mobili ed attrezzature, manutenzione ordinaria
- c. Costi per l'informatica: attrezzature informatiche, gestione della rete, dei server, dei relativi sistemi informativi, software PC, assistenza base (manutenzione, licenze), consulenza, programmazione, sviluppo software base, gestione banche dati ed applicazioni
- d. Costi per servizi esterni: formazione del personale, assicurazioni, spese postali e telecomunicazioni
- e. Costi per i servizi amministrativi comuni: prestazioni fornite da strutture centrali dell'amministrazione provinciale


L'Assessore alle Finanze
dott. Arno Kompatscher

Il Presidente di Alto Adige Riscossioni Spa

dott. Andrea Gröbner

